

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993 n. 39, una Associazione denominata Associazione ASMA Sardegna.

Art. 2

La sede dell' Associazione è in Cagliari alla via Is Guadazzonis, presso l'Ospedale "Binaghi" – 2^a Divisione.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di sostenere la lotta contro l'asma e le allergie e di intervenire sulla realtà locale della popolazione asmatica con programmi rivolti:
alla prevenzione della malattia; alla corretta gestione della stessa, da parte del paziente e dei familiari, con adeguati programmi educazionali.

In particolare l'associazione si propone le seguenti finalità:

- svolgere attività di informazione e di educazione sanitaria ai malati e ai loro familiari,
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diffusione e sull'importanza delle malattie respiratorie;
- incoraggiare, con l'aiuto degli educatori, l'organizzazione di incontri di formazione, in particolare nelle scuole, al fine di agire tempestivamente presso i bambini e i giovani affetti da asma;
- promuovere azioni concrete affinché siano realizzate e potenziate a livello nazionale e regionale le strutture di prevenzione e di diagnosi precoce, nonché le strutture di intervento, di cura e di sostegno del malato asmatico;
- sostenere l'attività di ricerca scientifica, nonché aderire ad azioni di lotta contro il fumo e contro ogni tipo di inquinamento atmosferico;
- intervenire presso gli organismi competenti (famiglia, scuola, lavoro, sport) affinché siano riconosciute le particolari esigenze dei malati di asma;
- appoggiare e suscitare interventi pubblici, di carattere socio-economico, mirati al miglioramento delle condizioni di vita dei malati gravi di asma bronchiale, in particolare dei bambini e degli anziani;
- collaborare con organizzazioni o associazioni nazionali, comunitarie o internazionali aventi scopi analoghi.

L'Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SOCI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone o gli Enti che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Comitato Direttivo.

I Soci verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Gli aderenti possono recedere dall'Associazione presentando apposita dichiarazione in tal senso. Saranno esclusi i Soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell'Associazione, ovvero violino ripetutamente le norme statutarie. La proposta di esclusione viene portata dal Presidente al Comitato Direttivo che delibera a maggioranza. Sia la morosità che l'indegnità verrà accertata, con parere insindacabile del Comitato Direttivo che non è tenuto a motivare la propria decisione.

Art. 5

I Soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, di frequentarne la sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.

I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

Art. 6

I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 7

Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

ORGANI

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;
il Comitato Direttivo;
il Presidente;
il Comitato Scientifico.

Le cariche associative sono gratuite.

Art. 9

- L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola col pagamento delle quote sociali.
- L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno della metà più uno degli associati.
- In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza semplice.
- L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
- E' ammesso il voto per delega, che deve essere scritta. Ogni Socio potrà rappresentare soltanto un altro Socio.
- Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale, presenti in prima convocazione almeno $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti ed a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammesso il voto per delega, che deve essere scritta.

Art. 10

- L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci che delibera a maggioranza semplice.
- Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta.
- Il Comitato Direttivo amministra l'Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni di programma assunte dall'Assemblea dei Soci.
- In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
- Il Comitato Direttivo può avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, composto di esperti e sostenuto da personalità del campo medico e del mondo scientifico che, con il loro operato, agiscono nell'ambito delle finalità dell'Associazione stessa.

Art. 11

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo e dura in carica tre anni, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci, dirige e rappresenta l'Associazione.

Art. 12

Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti. Dura in carica tre anni. Ha la responsabilità della tenuta dei verbali dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo.

Art. 13

Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti. Dura in carica tre anni. Ogni anno, entro il mese di dicembre, il Tesoriere presenta al Comitato Direttivo il conto Consuntivo dell'anno precedente ed il Preventivo per l'anno successivo. Il Comitato, dopo averlo approvato, lo sottopone all'Assemblea generale che lo discute e lo vota.

PATRIMONIO

Art. 14

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Contributi a titolo patrimoniale; Erogazioni, donazioni, e lasciti di terzi;

Beni immobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche, le entrate e le spese sostenute.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

quote sociali e contributi degli aderenti;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;

contributi di Organismi Internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 15

Il Comitato Direttivo ha l'obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

Il Bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice.

Il Comitato Direttivo predispone, altresì, il Bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di aprile dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approvano a maggioranza semplice.

Art. 16

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Art. 17

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.